

## REGOLAMENTO (CE) N. 66/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che stabilisce per il 1999 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 98/392/CE <sup>(3)</sup> la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare, è stata approvata a nome della Comunità;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, in prosieguo denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 <sup>(4)</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979; che la zona di regolamentazione definita consiste nella parte della zona della convenzione che si estende al di là delle regioni nelle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;

considerando che la convenzione NAFO definisce il quadro idoneo per la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione per pervenire ad una loro utilizzazione ottimale; che a tale scopo le parti contraenti si impegnano a realizzare azioni comuni;

considerando che l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale, in prosieguo denominata «NAFO»,

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

ha tenuto la riunione annuale dal 14 al 18 settembre 1998 ed in tale occasione ha adottato alcune raccomandazioni relative a misure di conservazione e di gestione nella zona di regolamentazione per il 1999; che è opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni;

considerando che, in base ai pareri scientifici disponibili, sarebbe opportuno limitare le catture di talune specie in alcune parti della zona di regolamentazione; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate e ripartire tra gli Stati membri la parte disponibile per la Comunità;

considerando che, per garantire la conservazione e lo sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche, devono essere definite misure tecniche di conservazione, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie, le taglie autorizzate dei pesci e le lunghezze equivalenti dei pesci trasformati;

considerando che si dovrebbe mantenere un sistema di controllo dello sforzo di pesca per garantire una sana gestione dello stock di gamberetti nella zona 3M della NAFO;

considerando che, per garantire la conservazione dello stock di ippoglosso nero della Groenlandia, si dovrebbe predisporre la comunicazione dei piani dello sforzo di pesca per questa risorsa;

considerando che, per consentire il controllo delle catture provenienti da risorse della zona di regolamentazione, integrando al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 <sup>(5)</sup>, è necessario definire alcune misure di controllo specifiche, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture, la comunicazione delle informazioni, il collocamento delle reti non autorizzate, le informazioni e l'assistenza relative alla conservazione o alla trasformazione del pescato;

<sup>(5)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).